

LEGGE DI BILANCIO 2018

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2017, n. 302, S.O. n. 62, la L. 27.12.2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in vigore dal 1.01.2018, salvo specifiche deroghe per alcune norme.

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Indice:

Imposte dirette e Irap:

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica	Pag. 5
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia	Pag. 6
Detrazioni fiscali per l’acquisto di immobili ed elettrodomestici.....	Pag. 7
Detrazioni Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde)	Pag. 7
Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato.....	Pag. 7
Detrazione canone alloggi universitari.....	Pag. 8
Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico.....	Pag. 8
Proroga maxi ammortamento.....	Pag. 8
Proroga iper ammortamento.....	Pag. 8
Deducibilità ai fini irap costi per lavoratori stagionali.....	Pag. 9
Incremento soglie reddituali bonus 80 euro.....	Pag. 10
Limite di reddito complessivo figli a carico.....	Pag. 10
Co.co.co. nelle società ed associazioni sportive-dilettantistiche.....	Pag. 10
Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti.....	Pag. 11
Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali.....	Pag. 11
Scadenze fiscali per spesometro e dichiarazione dei redditi.....	Pag. 11
Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta.....	Pag. 11

LEGGE DI BILANCIO 2018

Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 730.....	Pag. 12
Rivalutazione terreni e partecipazioni.....	Pag. 12
Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate.....	Pag. 12
Tassazione dei dividendi.....	Pag. 13

IVA

Valore dei beni significativi soggetti ad Iva 10%.....	Pag. 14
Donazione e distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale.....	Pag. 14
Spettacoli teatrali assoggettati ad aliquota Iva del 10%.....	Pag. 15
Fattura elettronica.....	Pag. 15
Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia.....	Pag. 16
Obblighi di conservazione elettronica.....	Pag. 16
Memorizzazione elettronica trasmissione telematica dati cessioni di benzina/gasolio.....	Pag. 16
Fattura elettronica per cessione di benzina e subappalti pubblici.....	Pag. 17
Abrogazione scheda carburanti.....	Pag. 17
Errata applicazione aliquota Iva.....	Pag. 18
Fatture elettroniche per il tax free shopping.....	Pag. 18

Accertamento e riscossione

Pagamenti nelle pubbliche amministrazioni.....	Pag. 18
Sospensione mod. F24 con compensazioni a rischio.....	Pag. 18

Altre imposte e tasse

Atti soggetti ad imposta di registro.....	Pag. 19
Trattamento tributario per edificabilità dei suoli.....	Pag. 19

LEGGE DI BILANCIO 2018

Web tax.....Pag. 19

Diritto del lavoro

Esonero contributivo per assunzione di giovani.....Pag. 20

Contributo all'assunzione nelle cooperative.....Pag. 22

Proroghe di cassa integrazione guadagni in deroga.....Pag. 22

Destinazione del Tfr dei dipendenti alla previdenza complementare.....Pag. 22

Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori.....Pag. 23

Libro unico del lavoro in modalità telematica.....Pag. 24

Agevolazioni

Finanziamento acquisto nuovi macchinari per Pmi (Sabatini-ter).....Pag. 24

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0.....Pag. 24

Bonus bebè.....Pag. 25

Assistenza ai familiari.....Pag. 26

Credito d'imposta per erogazioni per interventi di ristrutturazione impianti sportivi..... Pag. 26

Credito d'imposta per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo..... Pag. 27

Varie

Maxibollette.....Pag. 27

Prestito sociale cooperative.....Pag. 27

Somme versate dai soci di cooperative.....Pag. 27

Raccolta del prestito sociale nelle cooperative.....Pag. 27

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia.....Pag. 28

LEGGE DI BILANCIO 2018

Società sportive dilettantistiche.....	Pag. 28
Società operanti nel settore odontoiatrico.....	Pag. 29
Società tra avvocati.....	Pag. 29
Vigilanza società cooperative.....	Pag. 29
Protezione dei dati personali.....	Pag. 30
Entrata in vigore.....	Pag. 30

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica **Art. 1, c. 3, lett. a)**

- La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è prorogata nella misura pari al **65%** di un anno, fino al **31.12.2018**.
- La detrazione è ridotta al **50%** per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.
- Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del **65%** per gli interventi di sostituzione di impianti di **climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione** di efficienza **almeno pari alla classe A** e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di **apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.
- La detrazione si applica, nella misura del **65%**, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
- La detrazione nella misura del **50%** si applica, invece, alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di **generatori di calore** alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
- La possibilità di **cedere il credito** corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è **estesa a tutti gli interventi di riqualificazione** energetica, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.
- Per le spese relative agli interventi su **parti comuni di edifici condominiali** rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021; tuttavia, è previsto che per gli interventi sugli edifici condominiali **ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3**, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura **dell'80%**, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura **dell'85%** ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è **ripartita in 10 quote annuali** di pari importo e si applica su un

LEGGE DI BILANCIO 2018

ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

- I **controlli dell'ENEA** non si limitano alla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ma possono essere effettuati per tutti gli interventi per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica. Il regolamento ministeriale che disciplina le relative procedure e modalità deve essere emanato entro 90 giorni dal 1.01.2018.
- Con uno o più decreti interministeriali, da adottare entro 60 giorni, devono essere definiti i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni per riqualificazione energetica, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali sia sul posto, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. In attesa dell'emanazione dei previsti decreti, si continuano ad applicare il D.M. 19.02.2007 e il D.M. 11.03.2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni in esame.
- Nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia Art. 1, c. 3, lett. b)

- È disposta la proroga di un anno, **fino al 31.12.2018**, della misura della detrazione al **50%**, fino a una spesa massima di **96.000 euro**, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'art. 16-bis, c. 1 Tuir.
- Le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare **interventi antisismici fino al 31.12.2021** possono essere utilizzate anche da:
 - gli IACP, comunque denominati;
 - gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
 - le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

LEGGE DI BILANCIO 2018

Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici Art. 1, c. 3, lett. b), n. 3)

- È disposta la proroga di un anno, **fino al 31.12.2018** della detrazione al **50%** per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).
- Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia **iniziati a decorrere dal 1.01.2017**.
- Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, le informazioni sugli interventi effettuati sono **trasmesse per via telematica all'ENEA**, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde) Art. 1, cc. 12-15

- Per l'anno 2018, ai fini Irpef, dall'imposta lorda si detrae un importo **pari al 36%** delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
 - a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 - b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
- La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali** fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Tra le spese sono comprese quelle di **progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi.
- La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con **strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni ed è ripartita in **10 quote annuali costanti** e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato Art. 1, c. 16

- Rimane fissa al **10%**, per il quadriennio 2014-**2019**, l'aliquota della cedolare secca per gli **affitti a canone concordato** (artt. 2, c. 3 e 8 L. 431/1998) relativi a immobili siti nei Comuni di cui all'art. 1, lett. a) e b) D.L. 551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe, in caso di opzione per la cedolare secca.

LEGGE DI BILANCIO 2018

Detrazione canone alloggi universitari Art. 1, cc. 23, 24

- Ai fini della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede”, **per il 2017 e il 2018**, il requisito della distanza si intende rispettato **anche all'interno della stessa Provincia** ed è **ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate**.
- **A regime** l'agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un Comune **distante almeno 100 chilometri** e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.

Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico Art. 1, c. 28

- Dall'Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto degli **abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** per un importo **non superiore a 250 euro**.
- Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.

Proroga maxi ammortamento Art. 1, cc. 29, 34

- Il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le spese **effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018**, ovvero entro il **30.06.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione. Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché **quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico**.
- Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 93 e 97 L. 208/2015 che prevedono le categorie di investimenti esclusi (investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015) e la conferma dell'irrelevanza dell'incremento del costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Proroga iper ammortamento Art. 1, cc. 30-33, 35, 36

- La maggiorazione del **150%** (iper ammortamento) riconosciuta ai sensi dell'art. 1, c. 9 L. 232/2016 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale (compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016), si applica anche agli investimenti effettuati **entro il**

LEGGE DI BILANCIO 2018

31.12.2018, ovvero entro il **31.12.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.

• Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in **beni immateriali strumentali** (compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016) si applica la maggiorazione del 40% anche agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2018**, ovvero entro il **31.12.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura **almeno pari al 20%** del costo di acquisizione. È modificato l'elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l'iper-ammortamento per gli investimenti, **includendo alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali**. Si tratta di:

- sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *onfield* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).

• Ai fini della fruizione dei benefici citati l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'art. 1, c. 11 L. 232/2016 (ossia dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene).

• Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il **realizzo a titolo oneroso del bene** oggetto dell'agevolazione non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

a) **sostituisca il bene originario** con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A L. 232/2016;

b) **attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo**, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

• Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Deducibilità ai fini Irap costi per lavoratori stagionali Art. 1, c. 116

• Per l'**anno 2018**, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D.Lgs. 446/1997 ai fini Irap (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, etc.), è consentita la **piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta**, a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (in deroga all'art. 11, c. 4-octies D.Lgs. 446/1997).

LEGGE DI BILANCIO 2018

Incremento soglie reddituali bonus 80 euro Art. 1, c. 132

- La soglia del reddito complessivo per l'accesso al bonus 80 euro è aumentata **da 24.000 euro a 24.600 euro annui**, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.
- Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo **pari o superiore a 26.600 euro** (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

Limite di reddito complessivo figli a carico Art. 1, cc. 252, 253

- È elevato **da 2.840,51 a 4.000 euro** il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età **non superiore a 24 anni**, a partire **dal 1.01.2019**.
- Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

Co.Co.Co. nelle società ed associazioni sportive-dilettantistiche Art. 1, cc. 358-360

- Costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative.
- I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono **redditi diversi** (art. 67, c. 1, lett. m) Tuir).
- I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche **lucrativa** riconosciute dal CONI costituiscono **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (art. 50 Tuir).
- Dal 1.01.2018 i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps.
- Per i primi 5 anni dal 1.01.2018 la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del **50% del compenso** spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
- Nei confronti di tali collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

LEGGE DI BILANCIO 2018

Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti Art. 1, c. 367

- Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui **all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir** non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **10.000 euro**.
- L'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir individua: le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
- Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali Art. 1, cc. 768-770

- Sono **detraibili dall'imposta lorda Irpef, nella misura del 19%**, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
- Sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia le assicurazioni contro i danni gli eventi calamitosi derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
- Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a **decorrere dal 1.01.2018**.

Scadenze fiscali per spesometro e dichiarazioni dei redditi Art. 1, c. 932

- Al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, si prevede la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. **spesometro**) relative al 2° trimestre deve essere effettuata entro il **30.09** (in luogo del vigente 16.09).
- Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di **imposte e di IRAP** è prorogato dal 30.09 **al 31.10**.

Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta Art. 1, c. 933

- Il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche (mod. 770) è prorogato dal 31.07 **al 31.10**.

LEGGE DI BILANCIO 2018

- La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'Inps, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (31.10).

Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 730 Art. 1, c. 934

- Il termine per la presentazione della dichiarazione mod. 730 (precompilato e ordinario) **a un CAF-dipendenti** è prorogato dal 7.07 **al 23.07**. rimane fissato al 7.07 il termine di presentazione al sostituto d'imposta.

- I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, **fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative**, concludono le proprie attività (comunicare all'Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all'Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro:

- il **29.06** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.06;
- il **7.07** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30.06;
- il **23.07** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23.07.

Rivalutazione terreni e partecipazioni Art. 1, cc. 997, 998

- Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 28.12.2001, n. 448 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1.01.2018**.

- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data **del 30.06.2018**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

- La **redazione e il giuramento della perizia** devono essere effettuati entro la predetta data del **30.06.2018**.

- Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono tutte **pari all'8%**.

Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate Art. 1, cc. 999-1.002, 1.005

- Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di **partecipazioni qualificate** non sono più sommate algebricamente per il 40% del loro ammontare alla corrispondente quota delle relative minusvalenze, in quanto è abrogata la disposizione contenuta nell'art. 68, c. 3 Tuir, ma sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze per il loro intero ammontare. Pertanto, diventa possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

LEGGE DI BILANCIO 2018

- Tali plusvalenze sono assoggettate a **imposta sostitutiva del 26%**.
- Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva non devono più essere distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva.
- Analogamente sono modificate le disposizioni di cui al D.Lgs. 461/1997 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato e gestito.
- L'eventuale imposta sostitutiva pagata non è più a titolo di acconto ma a titolo d'imposta; pertanto, non può più essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
- Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire **dal 1.01.2018** ed ai **redditi diversi realizzati** a decorrere **dal 1.01.2019**.

Tassazione dei dividendi Art. 1, cc. 1.003-1.006

- Le società e gli enti Ires operano, con obbligo di rivalsa, una **ritenuta del 26%** a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione **a partecipazioni qualificate** e non qualificate nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa.
- La ritenuta è applicata anche alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificato o non qualificato.
- Gli utili distribuiti dai soggetti Ires non concorrono alla formazione del reddito in misura limitata, ma per il loro intero ammontare.
- Nel caso di contratti di **associazione in partecipazione**, se l'associante è in contabilità semplificata, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14%, qualora l'apporto sia superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 Tuir e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'art. 110 Tuir al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, tale disposizione si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 44, c. 2, lett. a), ultimo periodo Tuir; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
- Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire **dal 1.01.2018** ed ai **redditi diversi realizzati** a decorrere **dal 1.01.2019**.
- Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31.12.2017**, **deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022**, **continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti** (D.M. Economia 26.05.2017).

Valore dei beni significativi soggetti ad Iva 10% Art. 1, c. 19

- L'individuazione dei beni che costituiscono una **parte significativa** del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria cui è applicabile l'aliquota Iva 10%) e delle parti staccate si effettua in base **all'autonomia funzionale delle parti** rispetto al manufatto principale.
- Come valore di tali beni deve essere assunto quello **risultante dall'accordo contrattuale** stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto **solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi** e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, **non può essere inferiore al prezzo di acquisto** dei beni stessi.
- La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, **anche i beni di valore significativo**, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017. Non si fa luogo al rimborso dell'Iva applicata sulle operazioni effettuate.

Donazione e distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale Art. 1, c. 208

- Ai fini delle disposizioni contenute nella L. 166/2016, concernente la **donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale** e per la limitazione degli sprechi, sono fornite le definizioni di: "medicinali destinati alla donazione" (fra i quali sono compresi anche i medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri, ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale), "soggetti donatori del farmaco", "articoli di medicazione" e "altri prodotti", da individuarsi con decreto del Ministero dell'Economia (prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per motivi simili).
- Sono modificate le disposizioni fiscali in materia di cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali e altri prodotti ai fini di solidarietà sociale per le quali non opera la presunzione di cessione nonché le procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti.
- In particolare, tali beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a condizione che:
 - a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto, ovvero un documento equipollente;
 - b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Il

LEGGE DI BILANCIO 2018

donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;

c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'Iva, delle imposte sui redditi e dell'Irap, nell'esercizio di un'attività commerciale.

Spettacoli teatrali assoggettati ad aliquota Iva del 10% Art. 1, c. 340

• È ridefinito il servizio di contratti di scrittura connessi con «spettacoli teatrali», indicato nella tabella A, parte III allegata al Dpr 633/1972, che definisce i beni e servizi **assoggettati ad aliquota Iva del 10%**, sostituendolo dal seguente: **contratti di scrittura connessi con «spettacoli di cui al n. 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari».**

• Al citato n. 123) sono indicati gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti.

Fattura elettronica Art. 1, c. 909, lett. a) e e)

• Dal 1.01.2019 al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse **esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.**

• Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

• Con decreto ministeriale potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

• **Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio"** (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il **regime forfettario** (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014).

• In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997.

LEGGE DI BILANCIO 2018

- Il cessionario e il committente, per non incorrere in detta sanzione, devono adempiere agli obblighi documentali previsti mediante il Sistema di Interscambio.
- È abrogato l'art. 5 D.Lgs. 127/2015, il quale dispone la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni Iva nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni.

Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia Art. 1, cc. 909, lett. a), n. 4, 915

- I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.
- Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
- La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- Non si applica il c.d. cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

Obblighi di conservazione elettronica Art. 1, c. 909, lett. a), n. 8

- Gli obblighi di conservazione elettronica (art. 3 D.M. Economia 17.06.2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici **trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio** e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.
- I tempi e le modalità di applicazione della disposizione sono stabiliti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Memorizzazione elettronica, trasmissione telematica dati cessioni di benzina/gasolio Art. 1, c. 909, lett. b)

LEGGE DI BILANCIO 2018

- A decorrere **dal 1.07.2018**, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia della Entrate dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, verranno fissate le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.
- Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.

Fattura elettronica per cessioni di benzina e subappalti pubblici Art. 1, cc. 917-919

- L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata **al 1.07.2018** per le fatture relative a:
 - a) **cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori**;
 - b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.
- Per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'art. 3 L. 136/2010, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'art. 25, c. 2 D.L. 66/2014, n. 66, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.
- Le informazioni disponibili per effetto di tale disposizione sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Dogane, dal Corpo della Guardia di Finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.
- Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, è pianificata l'esecuzione di un **piano straordinario di controlli**, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'art. 11 D.L. 201/2011, n. 201, nonché dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori.

Abrogazione scheda carburanti Art. 1, cc. 920-927

LEGGE DI BILANCIO 2018

- **Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.**
- **L'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.**
- **La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili.**
- Le disposizioni si applicano a partire **dal 1.07.2018.**

Errata applicazione aliquota Iva Art. 1, c. 935

- In caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la **sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.**
- La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Fatture elettroniche per il tax free shopping Art. 1, c. 1.088

- È posticipata dal 1.01.2018 **al 1.09.2018** la decorrenza per l'emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, **superiore a 155 euro** destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio Iva).

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni Art. 1, cc. 986-988

- Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo **superiore a 5.000 euro** (anziché 10.000 euro), verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
- Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato **per i 60 giorni** (anziché 30 giorni) successivi a quello della comunicazione.
- Le disposizioni si applicano a decorrere **dal 1.03.2018.**

Sospensione mod. F24 con compensazioni a rischio Art. 1, c. 990

LEGGE DI BILANCIO 2018

- L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.
- Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
- Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:
 - l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
 - la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
 - i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Atti soggetti ad imposta di registro Art. 1, c. 87

- L'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, **sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.**
- La specifica è un criterio interpretativo da seguire per la corretta applicazione dell'imposta di registro in sede di registrazione degli atti, al fine di limitare l'attività riqualficatoria di sequenze negoziali complesse attuata dall'Amministrazione Finanziaria. Rimane, tuttavia, ferma la possibilità da parte dell'Amministrazione Finanziaria di valutare l'operazione nell'ambito della sussistenza dell'abuso del diritto, tenendo conto degli elementi estranei all'atto.

Trattamento tributario per edificabilità dei suoli Art. 1, c. 88

- Il trattamento tributario di cui all'art. 32, c. 2 Dpr 601/1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi per la edificabilità dei suoli.

Web tax Art. 1, cc. 1.011-1.019

- È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di **servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato** (art. 23, c. 1 Dpr 600/1973), diversi dai soggetti che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi e al regime dei forfetari, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

LEGGE DI BILANCIO 2018

- Tali prestazioni di servizi sono individuate con D.M. Economia da emanare entro il 30.04.2018. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.
- L'imposta si applica con **l'aliquota del 3% sul valore della singola transazione**. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell'Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
- L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un **numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità**.
- L'imposta è prelevata, **all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi**, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con provvedimento, di non superare i limiti di transazioni indicati.
- I medesimi committenti versano l'imposta **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello del pagamento del corrispettivo.
- Con il decreto sono stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
- Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta, si applicano le disposizioni previste in materia di Iva, in quanto compatibili.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01 dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto citato.

Esonero contributivo per assunzione di giovani Art. 1, cc. 100-108, 113, 114

- Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere **dal 1.01.2018**, assumono lavoratori con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti**, è riconosciuto, per un periodo **massimo di 36 mesi**, l'**esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a **3.000 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, contestualmente:
 - **non abbiano compiuto il 36° anno di età;**

LEGGE DI BILANCIO 2018

- non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

- Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
- Limitatamente alle assunzioni effettuate **entro il 31.12.2018** l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che **non abbiano compiuto il 35° anno di età**, ferme restando le altre condizioni.
- Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori **per il periodo residuo utile** alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
- Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 D.Lgs. 150/2015), l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, **non abbiano proceduto a licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
- Il **licenziamento per giustificato motivo oggettivo** del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la **revoca dell'esonero** e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.
- L'esonero si applica, per un **periodo massimo di 12 mesi**, fermo restando il limite massimo di importo pari a **3.000 euro** su base annua, anche nei casi di **prosecuzione, successiva al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato** in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore **non abbia compiuto il 36° anno di età** alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'art. 47, c. 7 D.Lgs. 81/2015.
- L'esonero si applica anche nei casi di **conversione, successiva al 1.01.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato**, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
- L'esonero è elevato al **100% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti **entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio**:
 - a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore **attività di alternanza scuola-lavoro** pari almeno al 30% delle ore di alternanza, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del D.Lgs. 226/2005, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le

LEGGE DI BILANCIO 2018

attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del Dpcm 25.01.2008, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, **periodi di apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

- Sono abrogate le disposizioni concernenti le agevolazioni per l'assunzione previste dall'art. 1, cc. 308-310 L. 232/2016, a decorrere dal 1.01.2018 e con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data. Abrogato esonero per assunzioni scuola-lavoro o apprendistato duale.

- L'esonero:

- **non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;**

- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Contributo all'assunzione nelle cooperative Art. 1, c. 109

- Alle cooperative sociali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti **dal 1.01.2018** e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31.12.2018, di **persone alle quali sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1.01.2016**, è erogato per un periodo massimo di **36 mesi** un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, **a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale** dovute relativamente ai suddetti lavoratori assunti.

- Con decreto, da emanare entro 60 giorni dal 1.01.2018, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi.

Proroghe di cassa integrazione guadagni in deroga Art. 1, c. 145

- Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Mise o delle Regioni, nel limite massimo del 50% delle risorse loro assegnate, le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Mise o delle stesse Regioni, possono autorizzare, per un periodo **massimo di 12 mesi**, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro la data del 31.12.2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.

Destinazione del Tfr dei dipendenti alla previdenza complementare Art. 1, cc. 171, 172

- Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a **fondi pensione negoziali di categoria** operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data del 1.01.2018, anche in caso di

LEGGE DI BILANCIO 2018

lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare.

- Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, a esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri ordinari previsti dall'art. 8, c. 7, lett. b) D.Lgs. 252/2005 (in caso di modalità tacita di adesione), salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.
- Entro 6 mesi dal 1.01.2018 i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni.
- Decorso tale termine i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito nei punti precedenti.
- Prima della scadenza del predetto termine, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.

Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori Art. 1, cc. 910-914

- A far data **dal 1.07.2018** i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
 - a) **bonifico** sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
 - b) **strumenti di pagamento elettronico**;
 - c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
 - d) emissione di un **assegno** consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
- L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
- **I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.**
- Per rapporto di lavoro si intende **ogni rapporto di lavoro subordinato**, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, **nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.**
- La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

LEGGE DI BILANCIO 2018

- Le nuove disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le **pubbliche amministrazioni, ai rapporti di lavoro domestico** (L. 2.04.1958, n. 339), né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
- Entro 3 mesi dal 1.01.2018 il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni.
- Gli obblighi decorrenti dalle nuove disposizioni e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo al 1.01.2018.

Libro unico del lavoro in modalità telematica Art. 1, c. 1.154

- È differita dal 1.01.2018 **al 1.01.2019** la decorrenza dell'obbligo:
 - della **modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro**; tale sistema telematico deve essere allestito presso il Ministero del Lavoro;
 - dell'invio mensile tramite modello Uniemens dei dati contenuti nel modello DMAG per i lavoratori agricoli.

Finanziamento acquisto nuovi macchinari per Pmi (Sabatini-ter) Art. 1, cc. 40-42

- Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, c. 2, D.L. 69/ 2013 (Sabatini-ter) è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 Art. 1, cc. 46-56

- A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano **spese in attività di formazione** nel periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31.12.2017**, è attribuito un **credito d'imposta nella misura del 40%** delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo **massimo annuale di euro 300.000** per ciascun beneficiario.

LEGGE DI BILANCIO 2018

- Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per **acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0** quali *big data* e analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, *cyber security*, sistemi *cyber-fisici*, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A alla legge.
- **Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria** o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
- Il credito d'imposta:
 - deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
 - non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
 - non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
 - è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, esclusivamente in **compensazione**.
- Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (art. 34 L. 388/2000).
- L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.
- Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta i **costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale** o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza.
- Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili **entro il limite massimo di euro 5.000**.
- Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione dei costi.
- Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono adottate, entro 90 giorni dal 1.01.2018, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

Bonus bebè Art. 1, cc. 248, 249

LEGGE DI BILANCIO 2018

- L'assegno di 960 euro annui (erogato mensilmente dall'Inps) per i figli nati o adottati è riconosciuto anche per ogni nascita o adozione **dal 1.01.2018 al 31.12.2018** e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al **compimento del 1° anno di età ovvero del primo anno di ingresso** nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
- Con decreto si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

Assistenza ai familiari Art. 1, cc. 254-256

- È istituito presso il Ministero del Lavoro il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare.
- Si definisce *caregiver familiare* la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il 2° grado, ovvero, nei soli casi di persona con handicap in situazione di gravità, di un familiare entro il 3° grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento.

Credito d'imposta per erogazioni per interventi di ristrutturazione impianti sportivi Art. 1, cc. 363-366

- A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di **credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui**, pari al **50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro** effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
- Il credito d'imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è **utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali** di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
- I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.
- Entro il 30.06 di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano, altresì, all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.
- L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'attuazione delle disposizioni nell'ambito • delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

LEGGE DI BILANCIO 2018

- Con Dpcm, da adottare entro 120 giorni dal 1.01.2018, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito.

Credito d'imposta per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo Art. 1, c. 643

- È prorogato anche per il 2018 il credito d'imposta **del 65%, per un massimo di 2.500 euro**, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

Maxibollette Art. 1, cc. 4-11

- Sono previste disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di **prescrizione pari a 2 anni** del diritto al pagamento del corrispettivo.
- Sono altresì previste norme relative: al diritto dell'utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore; al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio e alla definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l'autolettura, nonché di norme per l'accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.

Prestito sociale cooperative Art. 1, c. 238

- Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.

Somme versate dai soci di cooperative Art. 1, c. 239

- L'art. 2467 c.c., relativo ai finanziamenti dei soci, non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale. Pertanto, **il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società cooperativa non è postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Raccolta del prestito sociale nelle cooperative Art. 1, cc. 240-243

- Con delibera da adottare entro 6 mesi dal 1.01.2018 il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) definisce con delibera i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi a specifici criteri.
- In particolare, ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, la delibera deve prevedere che

LEGGE DI BILANCIO 2018

il complesso dei prestiti sociali sia coperto fino al 30% da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito; saranno inoltre definiti i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati, al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi.

- Deve essere previsto, altresì, che l'ammontare complessivo del prestito sociale non ecceda, a regime, il limite del **triplo del patrimonio netto** risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia Art. 1, c. 244

- In tema di soggetti sottoposti all'obbligo di presentazione della dichiarazione antimafia, per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, oltre al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, è soggetto all'obbligo di documentazione ciascuno dei consorziati che, nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%.

Società sportive dilettantistiche Art. 1, cc. 353-357

- Le attività sportive dilettantistiche **possono essere esercitate con scopo di lucro** in una delle **forme societarie** di cui al titolo V del libro quinto del Codice Civile.
- A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:
 - a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «**società sportiva dilettantistica lucrativa**»;
 - b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
 - c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
 - d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
- **L'Ires** è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».

LEGGE DI BILANCIO 2018

- Non è applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato non solo alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (come previsto dalla legislazione vigente) ma **anche alle società sportive dilettantistiche lucrative**.
- Si applica l'**aliquota Iva ridotta al 10% ai servizi di carattere sportivo** resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Società operanti nel settore odontoiatrico Art. 1, c. 442

- Le società operanti nel settore odontoiatrico versano un **contributo pari allo 0,5% del fatturato** annuo alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), **entro il 30.09** dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio.

Società tra avvocati Art. 1, c. 443

- Le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati", nonché ad applicare la **maggiorazione percentuale**, relativa al contributo integrativo da **applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari** ai fini dell'Iva; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
- La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni.

Vigilanza società cooperative Art. 1, c. 936

- In caso di cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi, per coloro che si sottraggono all'attività di vigilanza, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità (2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disposizioni attuative del Codice Civile) con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio (art. 2514, c. 1 lett. d) c.c.).
- Alle cooperative che **non ottemperino alla diffida** impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'art. 2545-octies c.c. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è applicata una **maggiorazione del contributo biennale** pari a 3 volte l'importo dovuto.
- Lo scioglimento è comunicato dal MISE all'Agenzia delle Entrate anche ai fini dell'applicazione della norma che prevede l'efficacia dell'estinzione trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi (art. 28, c. 4 D.Lgs. 175/2014).

LEGGE DI BILANCIO 2018

- **L'amministrazione della società cooperativa** è affidata a un **organo collegiale formato da almeno 3 soggetti**. Alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1 milione di euro (art. 2519, c. 2 c.c.) si applica la norma che limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi (art. 2383, c. 2 c.c.).
- Laddove siano accertate **una o più irregolarità** (in ambito di gestione commissariale previsto in caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi) suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

Protezione dei dati personali Art. 1, cc. 1.020-1.024

- Al fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, «regolamento RGPD», il Garante per la protezione dei dati personali assicura la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini.
- Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro 2 mesi dal 1.01.2018:
 - a) disciplina le modalità attraverso le quali il Garante stesso monitora l'applicazione del regolamento RGPD e vigila sulla sua applicazione;
 - b) disciplina le modalità di verifica, anche attraverso l'acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della portabilità dei dati, sia ai fini dell'adeguamento tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso;
 - c) predispone un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati;
 - d) definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.
- Il titolare di dati personali, ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento. Trascorsi 15 giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il titolare può procedere al trattamento.
- Il Garante per la protezione dei dati personali effettua un'istruttoria sulla base dell'informativa ricevuta dal titolare e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo di 30 giorni. In tale periodo il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni e integrazioni, da rendere tempestivamente, e, qualora ritenga che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle libertà del soggetto interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati.

LEGGE DI BILANCIO 2018

Entrata in vigore Art. 19

- La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il **1.01.2018**.